

Controllo dell'imposizione per veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili

1 In generale

Determinate merci identificabili in modo univoco sono soggette al controllo dell'imposizione. Ciò significa che nel caso di tali merci lo stato doganale e fiscale «in libera pratica (secondo il diritto doganale)» o «non in libera pratica (secondo il diritto doganale)» viene registrato e sorvegliato. Le voci di tariffa interessate sono identificabili dalle seguenti osservazioni contenute in Tares sotto «Mostra dettagli» «dati supplementari», per esempio:

- *indicare il numero di telaio; indicare il numero dello scafo; indicare il numero di serie;*
- *allestire il rapporto di perizia mod. 13.20 A; allestire il certificato di sdoganamento mod. 15.10; allestire la prova dello sdoganamento mod. 15.15*
- *controllo dell'imposizione.*

2 Veicoli stradali

2.1 Dichiarazione doganale o delle merci

Per un'identificazione univoca del veicolo stradale, nella dichiarazione doganale o delle merci deve essere indicato il numero di telaio. Nella maggior parte dei casi, il numero di telaio del veicolo stradale corrisponde al numero di identificazione del veicolo a 17 cifre (vehicle identification number, VIN). A tale proposito, va tenuto conto di quanto segue:

- sono ammesse solo le seguenti cifre arabe e lettere maiuscole latine: 1234567890 ABCDEFGH JKLMN P RSTUVWXYZ;
- non vengono utilizzate le lettere I, O e Q a causa dell'elevata probabilità di confusione con le cifre 0 e 1.

Per alcuni veicoli stradali (p. es. auto d'epoca), il solo numero di telaio non è sufficiente per garantire un'identificazione univoca. Perciò nella dichiarazione doganale o delle merci deve essere indicata anche la marca del veicolo.

Vedi www.astra.admin.ch > [Registro proprietari di veicoli](#) > [Codice delle marche veicoli a motore e rimorchi](#).

Se per il veicolo esiste già un numero di matricola a 9 cifre e quest'ultimo è noto, deve essere indicato anch'esso nella dichiarazione doganale o delle merci.

2.2 Prova dell'imposizione e ammissione alla circolazione

All'importazione di veicoli stradali, oltre alla decisione d'imposizione, viene steso anche un modulo 13.20 A con il numero di matricola. Fino all'ammissione alla circolazione in Svizzera, il modulo 13.20 A, con il numero di matricola, serve come prova che il rispettivo veicolo si trova «in libera pratica (secondo il diritto doganale)».

La stesura e l'autenticazione di prove dell'imposizione (mod. 13.20 A) sono soggette a un emolumento (cifra 9 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [[RS 631.035](#)]).

La prova dell'imposizione (mod. 13.20 A) è necessaria per l'ammissione alla circolazione del relativo veicolo stradale (art. 74 segg. dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione [OAC; [RS 741.51](#)]). In caso di domande sull'ammissione alla circolazione di veicoli stradali, rivolgersi ai [servizi della circolazione cantonali](#).

All'esportazione di veicoli stradali non viene stesa alcuna prova dell'imposizione (non necessaria).

3 Imbarcazioni

3.1 Dichiarazione doganale o delle merci

Per un'identificazione univoca dell'imbarcazione, nella dichiarazione doganale o delle merci deve essere indicato il numero dello scafo. Il numero dello scafo ha anche le seguenti designazioni: Watercraft Identification Number (WIN), Hull Identification Number (HIN) o Company Identification Number (CIN). Questo numero internazionale standardizzato consente di identificare in modo univoco un'imbarcazione.

Per alcune imbarcazioni (p. es. imbarcazioni d'epoca), il solo numero dello scafo non è sufficiente per garantire un'identificazione univoca. Perciò nella dichiarazione doganale o delle merci deve essere indicata anche la marca del veicolo.

Se per l'imbarcazione esiste già un numero di matricola a 9 cifre e quest'ultimo è noto, deve essere indicato anch'esso nella dichiarazione doganale o delle merci.

3.2 Prova dell'imposizione e ammissione alla circolazione

All'importazione di imbarcazioni, oltre alla decisione d'imposizione, viene steso anche un [modulo 15.10](#) con il numero di matricola. Fino all'ammissione alla circolazione in Svizzera, il modulo 15.10, con il numero di matricola, serve come prova che la rispettiva imbarcazione si trova «in libera pratica (secondo il diritto doganale)».

Nel caso di imbarcazioni con più scafi (p. es. catamarani e trimarani), è necessario un solo modulo 15.10.

La stesura e l'autenticazione di prove dell'imposizione (mod. 15.10) sono soggette a emolumento (cifra 9 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [[RS 631.035](#)]).

La prova dell'imposizione (mod. 15.10) è necessaria per l'ammissione alla circolazione della relativa imbarcazione (art. 96 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna [ONI; [RS 747.201.1](#)]). In caso di domande sull'ammissione alla circolazione di imbarcazioni, rivolgersi al [servizio cantonale della navigazione competente \(disponibile solo in lingua tedesca e francese\)](#).

All'esportazione di imbarcazioni non viene stesa alcuna prova dell'imposizione (non necessaria).

4 Aeromobili

4.1 Dichiarazione doganale o delle merci

Il fabbricante, il tipo e il numero di serie devono essere indicati nella dichiarazione doganale o delle merci per garantire un'identificazione chiara dell'aeromobile. Lo stesso vale per motori, turbine e altri motori di propulsione per aeromobili.

4.2 Prova dell'imposizione e ammissione alla circolazione

All'importazione di aeromobili, oltre alla decisione d'imposizione, viene steso anche un [modulo 15.15](#). Fino all'ammissione alla circolazione in Svizzera, il modulo 15.15 serve come prova che il rispettivo aeromobile si trova «in libera pratica (secondo il diritto doganale)».

Per i motori montati negli aeromobili è necessario un modulo 15.15 separato.

La stesura e l'autenticazione di prove dell'imposizione (mod. 15.15) sono soggette a emolumento (cifra 9 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [[RS 631.035](#)]).

La prova dell'imposizione (mod. 15.15) è necessaria per l'ammissione alla circolazione del relativo aeromobile (art. 18 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea [ONA; [RS 748.01](#)]). In caso di domande sull'ammissione alla circolazione di aeromobili, rivolgersi all'[Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC](#).

All'esportazione di aeromobili non viene stesa alcuna prova dell'imposizione (non necessaria).